

ALLEGATO II

Risguardo del libretto(Formato DIN A4 carta non patinata di 100 g/m² o superiore)

<i>Testo redatto nella / nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore</i>

STATO CHE RILASCIATA IL LIBRETTO

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾

.....

LIBRETTO N. ...

di fogli di viaggio:

- a) per i servizi occasionali internazionali effettuati mediante autobus tra Stati membri rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009;
- b) per trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali effettuati mediante autobus da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009.

a:

(Nome e cognome o ragione sociale del vettore)

.....

.....

(Indirizzo completo e numeri di telefono e telefax)

.....

(Luogo e data di rilascio)

.....

(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione)

⁽¹⁾ Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Cipro (CY), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Italia (IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Spagna (ES), Svezia (SE), Ungheria (HU).

(Secondo risguardo del libretto)

Testo redatto nella / nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

AVVERTENZA IMPORTANTE

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'articolo 12, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevedono che per i servizi occasionali è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio estratto dal libretto di fogli di viaggio rilasciato ad un vettore).
2. L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009 definisce i servizi occasionali come i servizi «che non rientrano né nella definizione di servizi regolari, né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso».

D'altra parte i servizi regolari sono definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009 come «i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite». I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri viaggiatori. Tali servizi sono denominati in appresso «servizi regolari specializzati» e comprendono:

- a) il trasporto «domicilio-lavoro» dei lavoratori,
 - b) il trasporto «domicilio-istituto scolastico» degli scolari e degli studenti. Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati
3. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
 4. Il titolare della licenza comunitaria e del foglio di viaggio è autorizzato ad effettuare:
 - i) servizi occasionali internazionali tra due o più Stati membri effettuati con autobus;
 - ii) trasporti di cabotaggio in quanto servizi occasionali effettuati da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
 5. Il foglio di viaggio viene compilato, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente prima dell'inizio di ciascun servizio. La copia del foglio di viaggio rimane presso l'impresa. Il conducente conserva l'originale a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
 6. Alla conclusione del viaggio il conducente restituisce il foglio di viaggio all'impresa che lo ha rilasciato. Il vettore è responsabile della tenuta regolare di tali documenti; essi sono compilati a caratteri leggibili e con inchiostro indelebile.

(Terzo riguardo del libretto)

B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI

1. L'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che l'organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono lo stesso pubblico di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione.
2. Nell'ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Tali servizi sono destinati a viaggiatori non residenti trasportati in precedenza dal medesimo vettore nell'ambito di un servizio occasionale internazionale. Essi sono trasportati con il medesimo veicolo o con un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
3. Nel caso di escursioni locali, il foglio di viaggio è compilato prima della partenza del veicolo per l'escursione in questione.
4. Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai viaggiatori con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio è conservato a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.

C. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TRASPORTI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN QUANTO SERVIZI OCCASIONALI

1. I trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
 - i) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
 - ii) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
 - iii) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone a mobilità ridotta;
 - iv) il tempo di guida e i periodi di riposo;
 - v) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto. In questo settore si applica ai servizi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1073/2009 la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ . in particolare l'articolo 48 in combinato disposto con gli articoli 193 e 194.
2. Le norme tecniche di costruzione e di attrezzatura che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali..
3. Le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai vettori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
4. Nel caso di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali, i fogli di viaggio devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo ⁽²⁾.
5. In caso di esecuzione di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati, il foglio di viaggio deve essere compilato in forma di rendiconto mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Le autorità competenti degli Stati membri possono integrare il presente punto 4 con informazioni sul personale dell'organismo incaricato di ritirare i fogli di viaggio oltreché sulle modalità di trasmissione di queste informazioni.